Guardia di Finanza

PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AI RAPPORTI TRA LA GUARDIA DI FINANZA E IL DIPARTIMENTO ICQRF

La Guardia di finanza (di seguito, anche "Corpo") rappresentata dal Capo di Stato Maggiore del Comando Generale, Gen. D. Francesco Greco

e

il Dipartimento ICQRF (di seguito, anche "ICQRF"), rappresentato dal Capo Dipartimento, Dott. Felice Assenza

di seguito denominati anche "le Parti",

VISTO l'articolo 15, commi 1 e 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "*Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza*" e, in particolare, l'articolo 1, secondo comma, terzo alinea;

VISTO l'articolo 36, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*";

VISTO il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante "*Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari*", e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente "*Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, concernente "*Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59*";

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*" e, in particolare, l'articolo 3, comma 1;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati*

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" e, in particolare, l'articolo 2-*ter*;

VISTO l'articolo 1, comma 4-*quater*, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, recante "*Interventi urgenti nel settore agroalimentare*";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*"*;*

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("*regolamento generale sulla protezione dei dati*");

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, concernente "*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*" e, in particolare, l'articolo 13;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*";

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari*";

VISTO il protocollo d'intesa sottoscritto tra le Parti in data 22 luglio 2020;

CONSIDERATO che è intendimento comune continuare a sviluppare forme di cooperazione e di scambio informativo finalizzate a rendere ancor più efficace ed efficiente l'opera di contrasto alla criminalità, in particolare verso i fenomeni di frode e contraffazione, nonché dei connessi illeciti di natura economica e finanziaria;

CONSIDERATO l'elevato impatto sociale che continua ad assumere l'attività di contrasto alle frodi, volta alla tutela degli interessi della collettività nonché alla salvaguardia degli interessi economici e finanziari dello Stato e dell'Unione europea;

CONSIDERATO che i fenomeni di frode sono sempre più spesso associati alla diffusione di attività criminali sul territorio nonché a considerevoli interessi economici, tali da rendere il comparto agroalimentare tra i settori economici a rischio di evasione fiscale;

RITENUTO opportuno rafforzare ulteriormente le forme di collaborazione già in atto da anni per ottenere un effetto sinergico nell'espletamento delle verifiche di rispettiva competenza;

CONCORDANO

di regolare, coordinare e sviluppare l'attività di collaborazione secondo quanto indicato nelle premesse e nei termini che seguono.

Articolo 1

(*Ambito della collaborazione*)

1. Il Dipartimento ICQRF e la Guardia di finanza, in attuazione del quadro normativo vigente e delle rispettive attribuzioni, prestano reciproca collaborazione al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza complessiva delle misure a tutela della legalità nel comparto agroalimentare, avuto riguardo alle esigenze di contrasto, in tale settore:
   a) della contraffazione dei marchi industriali e delle violazioni alla proprietà intellettuale nonché delle frodi in danno del bilancio dell'Unione europea;
   b) degli ulteriori illeciti economico-finanziari;
   c) delle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli e alimentari.
2. L'attività di collaborazione è sviluppata tenendo conto degli obiettivi assegnati alla Guardia di finanza e all'ICQRF dai rispettivi Ministri con la direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione.
3. Lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente protocollo viene assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2

(*Referenti per la collaborazione*)

1. I referenti per l'attuazione del presente Protocollo sono:
   a) sul piano programmatico:
      1) il Direttore della Direzione Generale PREF dell'ICQRF;
      2) il Capo del III Reparto Operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza;
   b) ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure:
      1) il Capo dell'Unità Investigativa Centrale dell'ICQRF per gli ambiti di collaborazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b);
      2) il Direttore dell'Ufficio PREF III dell'ICQRF per quanto attiene alla linea di collaborazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c);
      3) il Comandante del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di finanza, per gli ambiti di collaborazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b);
      4) il Comandante del Nucleo Speciale Antitrust, per quanto attiene alla linea di collaborazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).

Articolo 3

(*Scambio di informazioni e segnalazioni*)

1. Per garantire l'attività di collaborazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), l'ICQRF:
   a) mette a disposizione della Guardia di finanza dati, notizie, informazioni e analisi di contesto utili al perseguimento delle finalità collaborative;
   b) può, in modo motivato, segnalare le misure o i contesti su cui ritiene opportuno siano indirizzate eventuali attività di analisi e approfondimento, fornendo informazioni ed elementi ritenuti utili;
   c) fornisce *input* informativi qualificati di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni esercitate, selezionati sulla scorta di preliminari approfondimenti e utili per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria.
2. Ferma restando l'autonomia del Corpo nell'analisi e sviluppo degli elementi di cui sia stata ottenuta disponibilità nei modi indicati al comma 1, la Guardia di finanza:
   a) può utilizzare, nell'ambito dei propri compiti d'istituto, i dati e gli elementi acquisiti per orientare e rafforzare l'azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economici e finanziari;
   b) nel rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d'ufficio, segnala all'ICQRF, laddove necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali del medesimo Dipartimento e limitatamente alle informazioni necessarie per tali adempimenti, le risultanze emerse all'esito dei propri interventi. L'ICQRF, a sua volta, comunica al Corpo eventuali iniziative assunte o i provvedimenti conseguentemente adottati.

Articolo 4

(*Controlli*)

1. Negli ambiti di collaborazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), gli Uffici dell'ICQRF e i Reparti della Guardia di finanza possono programmare controlli d'iniziativa congiunti, per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali e avvalendosi dei relativi distinti poteri, nei confronti di quei soggetti per i quali emergano elementi di rischio rilevanti

   Le attività ispettive sono verbalizzate autonomamente dal personale operante, mediante distinti verbali di accesso e delle operazioni compiute, nei quali viene dato atto delle specifiche finalità dell'intervento e della presenza di appartenenti a entrambe le Istituzioni.
2. I Reparti del Corpo, nello svolgimento dei controlli d'iniziativa di propria competenza, ove necessario per lo sviluppo delle attività ispettive, possono richiedere l'assistenza operativa dell'ICQRF, nonché di avvalersi, senza oneri, della sua rete di laboratori.
3. Nell'ambito di attività d'indagine delegate, i Reparti della Guardia di finanza promuovono, presso la competente autorità giudiziaria, laddove possibile, la facoltà di avvalersi dell'assistenza operativa di Ispettori dell'ICQRF nonché della citata rete di laboratori.
4. A conclusione delle attività svolte in collaborazione ai sensi del presente articolo, i Reparti territoriali informano il Nucleo Speciale Beni e Servizi e gli altri Reparti della componente speciale competenti *ratione materiae*.

Articolo 5

(Attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali)

1. L'ICQRF e la Guardia di finanza collaborano per il contrasto delle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli e alimentari, in attuazione dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 198 del 2021.
2. L'attività di collaborazione, tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 2, si esplica attraverso l'esecuzione di controlli congiunti, in un numero massimo da concertarsi annualmente tra le Parti, per il tramite dei referenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). In tale ambito, vengono definite, altresì, le modalità esecutive della collaborazione, nell'ottica di garantire un efficace impiego delle risorse, in linea con le prerogative di polizia economico-finanziaria del Corpo.
3. L'ICQRF, ai fini dell'avvio degli interventi congiunti di cui al comma 2, invia specifiche richieste al Nucleo Speciale Antitrust, indicando l'ambito e lo scopo del controllo, i soggetti interessati, i fatti, le circostanze, i documenti e ogni altro elemento utile per lo svolgimento delle attività ispettive.
4. Ricevuta la richiesta di collaborazione dell'ICQRF, il Nucleo Speciale Antitrust provvede a svilupparla in proprio ovvero a inoltrarla ai Reparti territorialmente competenti, i quali, ove attivati, assumono contatti diretti con le articolazioni territoriali dell'ICQRF di riferimento.
5. I Reparti del Corpo eventualmente destinatari di segnalazioni riguardanti il settore di cui al comma 1 provvedono a inviarne copia all'ICQRF, per il tramite del Nucleo Speciale Antitrust, nei casi in cui ritengano di avviare, ricorrendone i presupposti, attività congiunte.
6. Resta salva la facoltà per la Guardia di finanza di svolgere attività d'iniziativa nel settore di cui al comma 1, i cui esiti sono partecipati all'ICQRF per i profili di competenza, nel rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d'ufficio.
7. L'ICQRF informa il Nucleo Speciale Antitrust circa l'esito finale degli accertamenti svolti in collaborazione con il Corpo, nonché di quelli originati dalle autonome iniziative di cui al comma 6.

Articolo 6

(Trattamento dati personali)

1. La realizzazione degli interscambi informativi e, più in generale, il trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in virtù del presente protocollo sono improntati al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679, nonché all'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003, del decreto legislativo n. 101 del 2018, del decreto legislativo n. 51 del 2018 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 2018.
2. A tal fine, in attuazione degli articoli 32 del regolamento (UE) n. 2016/679 e 25 del decreto legislativo n. 51 del 2018, le Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano misure tecniche e organizzative adeguate a garantire e dimostrare la conformità alle citate disposizioni dei trattamenti di dati personali svolti nell'ambito del protocollo, nonché il rispetto dei principi ivi previsti, anche con riguardo ai flussi informativi tra le Parti stesse. In relazione a tali flussi, i dati oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza, l'accesso limitato, la tracciabilità delle operazioni e la protezione dei dati,

osservando i criteri individuati dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.

3. La trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 3 può avvenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC), secondo modalità da concordarsi tra i referenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

Articolo 7

(Disposizioni amministrative)

1. Fatte salve diverse disposizioni normative, sono a carico del Dipartimento ICQRF gli oneri sostenuti dalla Guardia di finanza, richiamati nella tabella in allegato 1, per le attività di collaborazione di cui all'articolo 5 svolte dal personale del Nucleo Speciale Antitrust, nonché dai Reparti del Corpo da questo eventualmente interessati.
2. Tali oneri sono:
   a) rimborsati finanziariamente dall'ICQRF, qualora anticipati dal Corpo, in base ai rendiconti fatti pervenire al medesimo Dipartimento entro il 28 febbraio e il 31 ottobre di ciascun anno, dal competente Reparto Tecnico Logistico Amministrativo della Guardia di finanza, per il tramite del Comando Tutela Economia e Finanza, mediante:
      1) versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sullo specifico capitolo 2395, CAPO X presso la Tesoreria Centrale (350), per la successiva riassegnazione, ai sensi dell'articolo 44-*ter* della legge n. 196 del 2009 e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 469 del 1999, sui pertinenti capitoli di bilancio del Corpo.

         Il versamento è effettuato indicando la seguente causale: "*Somme dovute dall'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Corpo della Guardia di finanza per i rapporti di collaborazione di cui al correlato protocollo d'intesa*";
      2) contestuale trasmissione al Comando richiedente il rimborso di opportuna dichiarazione di avvenuto versamento (che attesti la data dell'effettivo pagamento delle somme rimborsate e la relativa causale sopra richiamata), unitamente alla relativa quietanza della disposizione di pagamento.

Articolo 8

(*Attività di analisi e studio*)

1. La Direzione Generale PREF – Unità Investigativa Centrale – dell'ICQRF e, per quanto di rispettiva competenza, il Nucleo Speciale Beni e Servizi e il Nucleo Speciale Antitrust mettono reciprocamente a disposizione, nel rispetto delle cautele di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), e all'articolo 5, comma 6, i risultati delle analisi e degli studi utili ai fini delle relative attività istituzionali.

Articolo 9

(*Profili didattici e formativi*)

1. Il Dipartimento ICQRF e la Guardia di finanza, per le finalità di collaborazione di cui al presente protocollo e allo scopo di individuare e consolidare procedure di controllo coordinate, efficaci e complementari, possono organizzare, presso le proprie sedi, incontri di studio o di ricerca, seminari e corsi di aggiornamento professionale per il rispettivo personale.

2. L'attività formativa è espletata compatibilmente con i piani di formazione approvati dall'ICQRF e dalla Guardia di finanza, in base ai rispettivi ordinamenti.

Articolo 10

(*Accesso alle banche dati*)

1. Il Dipartimento ICQRF può consentire, secondo modalità disciplinate con separata convenzione tecnica, sottoscritta dai referenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il collegamento alle proprie banche dati ritenute utili per le attività istituzionali della Guardia di finanza, prevedendo misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza dei collegamenti e l'accesso selettivo alle informazioni necessarie alle finalità perseguite e, per i dati personali, adeguate ai rischi presentati dal trattamento, in aderenza con quanto previsto dall'articolo 6.

Articolo 11

(*Rapporti con gli organi di informazione*)

1. Al fine di assicurare la valorizzazione mediatica delle scelte operate per la realizzazione delle finalità della collaborazione e dei relativi esiti, i rapporti con gli organi di informazione relativi alle attività previste dagli articoli 4 e 5 sono attuati d'intesa, nel quadro delle rispettive regolamentazioni.

Articolo 12

(*Tutela dei diritti di proprietà intellettuale*)

1. Le Parti dichiarano di impegnarsi reciprocamente a promuovere l'immagine comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, l'eventuale utilizzazione dei rispettivi loghi richiede il consenso delle Parti.

Articolo 13

(*Integrazione, modifiche ed efficacia dell'accordo*)

1. Il presente Protocollo:
   a) ha la durata di 3 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e può essere prorogato per ulteriori analoghi periodi, per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi almeno 3 mesi prima della scadenza, con apposito scambio di corrispondenza;
   b) in qualunque momento della sua vigenza, può essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le Parti.
2. Nelle more del rinnovo dello stesso, previo scambio di note tra le Parti, è assicurata la prosecuzione della collaborazione, senza soluzione di continuità.
3. Le comunicazioni relative al comma 2 sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Roma, 21 dicembre 2022

per la Guardia di Finanza
Il Capo di Stato Maggiore
del Comando Generale
Gen. D. Francesco GRECO

per l'ICQRF
Il Capo del Dipartimento
Dott. Felice ASSENZA

Allegato 1

ONERI DA RIFONDERE AL RICORRERE DELLE PREVISTE CONDIZIONI	
1. ONERI PER SINGOLO MILITARE IMPIEGATO	**IMPORTI**
(a) Indennità di missione (servizi svolti in località distanti oltre 10 km dalla sede del Reparto)	
(1) Indennità oraria	Da € 0,531 a € 1,327 per ora*
(2) Indennità di missione maggiorata (ore di viaggio eccedenti turno giornaliero)	€ 10,62 per ora*
(3) Rimborso somma forfetaria	€ 110,00 per ogni 24 ore
(4) Rimborso spese pasti (per missioni di durata non inferiore a 8 ore)	Fino a € 30,55 a pasto*
(5) Rimborso spese alloggio - Pernottamento in albergo fino alla prima categoria (4 stelle) con esclusione di quella "lusso"	Alle condizioni di mercato. Prenotazioni possibili anche tramite i servizi *business travel* forniti dall'operatore convenzionato
(6) Rimborso spese di viaggio (Biglietto ferroviario o marittimo di prima classe - aereo in tariffa economica)	
(7) Indennità supplementare sulle spese di viaggio	10% biglietto ferroviario o marittimo 5% biglietto aereo
(b) Rimborsi spese per pasti (per servizi eccedenti le 6 ore)	€ 7,00 * (buono pasto)
(c) Indennità per servizi esterni art. 48 D.P.R. 164/2002 (attività esterna per oltre 3 ore)	€ 7,96 a turno*
(d) Altre indennità accessorie:	
(1) Servizi festivi (servizio prestato in giornata festiva)	€ 18,58 al giorno*
(2) Servizi notturni (servizio prestato tra le 22.00 e le 06.00)	€ 5,71 per ora*
(3) Presenza festività particolari	€ 53,08 al giorno*
(4) Indennità di compensazione (servizio durante giornata di riposo settimanale)	€ 15,92 al giorno*
(5) Indennità per attività ispettiva tributaria	€ 6,64 al giorno*
(e) Straordinario	
(1) Da Maggiore a Generale di Brigata	Da € 24,23 a € 54,15 per ora*
(2) Da Sottotenente a Capitano	Da € 19,43 a € 41,88 per ora*
(3) Ispettori	Da € 17,73 a € 27,46 per ora*
(4) Sovrintendenti	Da € 16,59 a € 24,28 per ora*
(5) Appuntati/Finanzieri	Da € 14,97 a € 22,53 per ora*
2. ONERI DI MOTORIZZAZIONE PER SINGOLO AUTOMEZZO IMPIEGATO	**Valori di massima****
(a) Costo chilometrico per singola autovettura da movimento	Da € 0,27 ad € 0,62 al km

* *Importi comprensivi di oneri a carico dello Stato (32,70%).*
** *Importi determinati/stimati sulla base di dati riferiti all'anno 2017.*

Tutti gli importi sono sottoposti ad annuale aggiornamento e comunicazione all'Ispettorato da parte del Comando Generale del Corpo.